

01.09.2020/25.01.2021

Piano d'azione per i viaggi in aereo

## **Scheda informativa sull'ottimizzazione dell'organizzazione dei viaggi**

Le basi delle nuove disposizioni sui viaggi sono:

- il DCF del 13 dicembre 2019 [Piano d'azione per i viaggi in aereo](#) in qualità di parte integrante del «pacchetto clima per l'Amministrazione federale» (EXE-n. 2019.1304; pacchetto clima);
- la [revisione dell'ordinanza del DFF concernente l'ordinanza sul personale federale \(O-OPers, RS 172.220.111.31\)](#) (art. 42 cpv. 4-6) del 1° giugno 2020;
- l'elenco «[Treno anziché aereo per i viaggi di servizio – destinazioni raggiungibili da Berna](#)» dell'UFPER dell'11 giugno 2020;
- ev. l'InfoPers dell'11 giugno 2020 «[Voyages de service en train plutôt qu'en avion](#)».

L'obiettivo di queste disposizioni sui viaggi di servizio è ridurre del 30 per cento tra l'anno di riferimento 2019 e il 2030 le emissioni di CO<sub>2</sub> generate dai viaggi in aereo dei collaboratori dell'Amministrazione federale centrale.

### Elementi chiave

- Treno anziché aereo:
  - o I viaggi della durata inferiore o uguale a sei ore devono essere effettuati in treno. Gli impiegati a partire dalla classe di stipendio 16 hanno il diritto di viaggiare in prima classe (art. 42 cpv. 4 e art. 45 cpv. 2 O-OPers).
  - o Anche in caso di tragitti più lunghi, si deve viaggiare con il treno se il viaggio in treno è più corto di quello in aereo (art. 42 cpv. 4 O-OPers).
  - o I viaggi in aereo possono essere autorizzati se la destinazione è raggiungibile in meno tempo in aereo rispetto al treno e se sono rispettati i requisiti del piano d'azione per i viaggi in aereo (la durata del viaggio in treno è inferiore a 6 ore, ma con il treno si renderebbero necessari uno o più pernottamenti supplementari) (art. 42 cpv. 4 O-OPers).
  - o La Centrale viaggi della Confederazione (CVC) gestisce una lista ampliata «Treno anziché aereo per i viaggi di servizio» con i dati concernenti il CO<sub>2</sub> per destinazione e mezzo di trasporto (art. 42 cpv. 5 O-OPers).
- Calcoli della durata del viaggio:
  - o Viaggio in treno: si considera la durata del viaggio in treno dalla stazione di partenza alla stazione di destinazione, compresi gli eventuali trasbordi.
  - o Viaggio aereo: si considera la durata del viaggio dalla stazione di partenza all'aeroporto, il check-in, i controlli di sicurezza, il volo e il trasferimento a destinazione.
  - o Per un viaggio da Berna, può essere utilizzata come punto di riferimento la lista consultabile attraverso il link sopra indicato.
  - o I calcoli della durata del viaggio si basano sui dati della pagina [www.routerank.com](http://www.routerank.com) che può essere utilizzata anche per il calcolo da altri punti di partenza e altre destinazioni. I collaboratori sono responsabili di questi calcoli.
- In economy anziché in business:



- i viaggi in aereo sono in linea di principio effettuati in economy con il pacchetto più economico (art. 47 cpv. 1 O-OPers);
- in casi giustificati il servizio competente può autorizzare un volo in classe «business» anziché in classe «economy» se sono soddisfatti i requisiti stabiliti nel Piano d'azione per i viaggi in aereo (la durata del viaggio è di almeno 9 ore con volo diretto o di almeno 11 ore con un volo che prevede uno o più scali, compreso un soggiorno massimo di due ore) o se vi sono motivi legati alla conciliabilità tra famiglia e lavoro, a eventuali pregiudizi alla salute di chi viaggia o a esigenze aziendali (art. 47 cpv. 2 O-OPers).
- Pernottamenti:
  - Se il pacchetto scelto dall'impiegato è vincolato alla condizione di un soggiorno di uno o più giorni nel luogo di destinazione (pacchetto speciale) e tali giorni non sono considerati come tempo di lavoro, si possono rimborsare all'impiegato le spese di pernottamento del primo giorno libero nel luogo di destinazione. Le spese totali per il volo e il pernottamento non devono superare quelle del pacchetto proposto dalla CVC. Per ragioni di sicurezza o per insufficiente copertura assicurativa la CVC può rifiutare il pacchetto speciale proposto dall'impiegato (art. 47 cpv. 5 e 6 O-OPers).
- Miglia di volo:
  - Gli impiegati possono utilizzare le miglia accumulate con i viaggi di servizio in aereo unicamente per altri viaggi di servizio (art. 47 cpv. 7 O-OPers).